

CITTÁ DI FELTRE



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI SALA DA GIOCO E PER L'ISTALLAZIONE DI AP- PARECCHI DA GIOCO.

INDICE

- [Art. 1 - Disposizioni generali e definizione di sala da gioco](#)
- [Art. 2 - Caratteristiche dei giochi](#)
- [Art. 3 - Superficie e caratteristiche dei locali](#)
- [Art. 4 - Ubicazione](#)
- [Art. 5 - Rilascio, presentazione e contenuti della domanda di apertura](#)
- [Art. 6 - Nomina del rappresentante](#)
- [Art. 7 - Domande concorrenti](#)
- [Art. 8 - Trasferimento dei locali](#)
- [Art. 9 - Durata della licenza](#)
- [Art. 10 - Obblighi del titolare](#)
- [Art. 11 - Età richiesta per fruire della sala da gioco](#)
- [Art. 12 - Utilizzo degli spazi](#)
- [Art. 13 - Orari della sala da gioco](#)
- [Art. 14 - Trasferimento di gestione o di proprietà](#)
- [Art. 15 - Sospensione volontaria dell'attività](#)
- [Art. 16 - Revoca, sospensione e decadenza della licenza](#)
- [Art. 17 - Vigilanza e sanzioni](#)
- [Art. 18 - Licenze in essere all'adozione del regolamento](#)
- [Art. 19 - Attività complementari consentite in sala da gioco](#)
- [Art. 20 - Installazione e funzionamento di apparecchi da gioco in attività commerciali, circoli privati, esercizi di trattenimento e pubblici esercizi compresi quelli di somministrazione](#)
- [Art. 21 - Entrata in vigore](#)
- [Art. 22 - Norme in contrasto](#)
- [Art. 23 - Norme transitorie](#)

Art. 1 - Disposizioni generali e definizione di sala da gioco

Il presente regolamento disciplina le modalità di apertura e gestione di esercizi pubblici adibiti a sala giochi e le modalità di installazione, gestione ed uso di apparecchi e congegni automatici,

semiautomatici, elettronici per giochi da trattenimento e da gioco di abilità, in attività commerciali, circoli privati, esercizi di trattenimento e pubblici esercizi di somministrazione.

Viene denominata sala giochi un locale allestito per lo svolgimento di giochi leciti in cui vengono collocati apparecchi da gioco meccanici, semiautomatici o elettronici, da trattenimento e da gioco di abilità (non rientrano nel conteggio i tavoli da biliardo e i juke box).

La gestione di sale giochi e l'installazione di singoli apparecchi da gioco in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui all'art. 86 primo e secondo comma e dell'art. 88 del T.U.L.P.S. ovvero l'installazione in altre aree aperte al pubblico o in circoli privati, sono subordinate al rilascio della licenza da parte del dirigente dell'Ufficio comunale competente.

Normativa di riferimento:

- Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (n. 773 del 18 giugno 1931, artt.86 e 110 e Regolamento di esecuzione del TULPS, r.d. 6.5.1940 n.635, artt. 153 e 195.
- D.Dirett. 18/01/2007.
- D.Dirett. 27/10/2003
- Art. 18 lett. c) L. R. Veneto 21.9.2007 n. 29, art.18, lett. c).
- Legge 26.10.1995 n. 447.

Art. 2 - Caratteristiche dei giochi

I giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori.

E' consentita l'installazione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di trattenimenti e da gioco di abilità in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio. Tali apparecchi dovranno essere conformi a quanto indicato dall'art. 110 del T.U.L.P.S.

E' consentita l'installazione di apparecchi per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, quali INTERNET, utilizzabili anche come strumenti di gioco da trattenimento, purchè autorizzati anche ai sensi delle norme vigenti e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2 precedente.

E' vietata l'installazione e l'uso degli apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo, vale a dire quelli che hanno insita una scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura che concretizzi lucro, fatta eccezione per i giochi espressamente ammessi dalla legge.

Sono ritenuti giochi proibiti quelli indicati nella tabella predisposta dalla competente Questura locale, visti gli artt. 1, 9 e 100 del T.U.L.P.S.

Art. 3 - Superficie e caratteristiche dei locali

Per esercitare l'attività di sala pubblica da gioco è necessaria una licenza, ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. rilasciata dal Comune.

Riguardo ai locali in cui l'attività viene esercitata dovranno essere dimostrati/accertati i seguenti requisiti:

- agibilità e destinazione d'uso commerciale;
- disponibilità (contratto di affitto registrato a norma di legge o atto di proprietà);
- possesso certificazione di Prevenzione incendi per sale gioco con capienza superiore a 100 persone;
- sorvegliabilità (ossia accessibilità dei locali direttamente dalla strada o da altro luogo pubblico), ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., r.d. 635/1940 (accertata d'ufficio tramite la Polizia Locale);
- contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge, tramite idonea documentazione di impatto acustico (l. 26.10.1995 n. 447, del. G. R. Veneto 29.1.2008 n. 3), contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni causate dall'attività o dagli impianti, redatta da un tecnico abilitato secondo le linee guida regionali predisposte dall'Arpav.

I locali dovranno possedere inoltre i seguenti requisiti:

- rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, per quanto riguarda l'accessibilità, nonché i parametri previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico nonché qualsiasi altra norma vigente in materia.
- essere dotati di almeno due servizi igienici, separati per uomini e donne, con antibagno di cui uno con caratteristiche adatte ai disabili.
- devono essere dotati di videosorveglianza interna se la superficie è inferiore a 250 mq e anche di videosorveglianza esterna se di superficie superiore (le registrazioni dovranno essere conservate a disposizione dell'autorità di P.S. per almeno 3 giorni).

La superficie minima dei locali, per il rilascio di nuove licenze, è fissata in mq. 50.

Il numero massimo di apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. e le loro caratteristiche sono definiti dal D.Dirett. 18/01/2007 e s.m.i.

Art. 4 - Ubicazione

Fatto salvo quanto stabilito al successivo art.8, comma 2, l'ubicazione dell'esercizio dell'attività di sala giochi è consentita solo in locali con destinazione d'uso conforme alle previsioni del P.R.G. vigente e adottato, nel rispetto della dotazione minima di parcheggi stabilita dagli strumenti urbanistici ed in osservanza delle norme del codice della strada.

L'apertura di nuove sale giochi ed il trasferimento di quelle esistenti sono autorizzabili alle condizioni indicate nei commi seguenti,

1. non possono essere ubicate nelle aree denominata "ZONA 1" e "ZONA 2" del centro cittadino come definita dalla zonizzazione dei pubblici esercizi (CC n.44 24/04/2009);
2. devono essere distanti almeno 500 m da asili, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, case di cura e strutture protette in genere, aree frequentate abitualmente da minori (parchi gioco, verde pubblico attrezzato di fatto per tale attività, ecc.). Con esclusione degli insediamenti ubicati nei centri commerciali, nei centri intermedi e nei direzionali per i quali non sono richieste distanze minime rispetto ad esercizi già esistenti.
3. Le sale giochi devono essere ubicate all'interno di centri commerciali o in immobili classificati come commerciali, comunque, in zone prevalentemente destinate a locali commerciali e pubblici esercizi.
4. La misurazione delle distanze di cui ai commi 3 e 4 deve essere effettuata dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve.

Art. 5 - Rilascio, presentazione e contenuti della domanda di apertura

La licenza per l'apertura di una Sala Giochi è rilasciata dal Dirigente dell'Ufficio comunale competente.

L'interessato deve presentare domanda in bollo su apposito fac/simile predisposto dall'Ufficio comunale competente.

Il rilascio della licenza è sottoposto al regime del silenzio assenso ai sensi dell'art. 20 della L. 241/90.

La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati, ovvero, ove consentito, da dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni di cui agli artt. 46 e 47 del T.U. in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 445/2000.

Per unico titolare:

- Cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, numero di codice fiscale del richiedente.

Per Società:

- Generalità del Legale Rappresentante o Amministratore Unico o Presidente del Consiglio di Amministrazione, ragione sociale e denominazione, finalità, oggetto sociale, numero di Partita I.V.A.;
- data ed estremi di registrazione dell'Atto Costitutivo;
- numero e data dell'iscrizione al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) rilasciata dalla Camera di Commercio;

- assenso dei soci componenti il Consiglio di Amministrazione a che la licenza venga intestata al richiedente.

Per tutti:

- ubicazione dell'esercizio e denominazione prescelta, da esporre sull'insegna del medesimo;
- indicazione della destinazione d'uso del locale, desumibile dal certificato di abitabilità usabilità dei locali rilasciato dal Comune;
- numero e tipo di giochi che si intendono installare (per tipo di gioco si intende o da trattenimento o di abilità);
- dichiarazione con la quale si attesta che il locale ha una capienza inferiore a 100 posti e non è quindi soggetto alle norme di Prevenzione Incendi;
- nel caso di capienza superiore a 100 posti dovrà dichiarare gli estremi, la data di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, nonché, la data di scadenza della sua validità.
- dichiarazione di essere a conoscenza che l'utilizzo della sala da gioco per manifestazioni con presenza di pubblico e strutture, tali da provocare contatti accidentali (tornei, ecc.) dovrà essere autorizzato per le condizioni di sicurezza dei locali di cui all'art.80 del T.U.L.P.S. del D.P.R. 773/31.

Alla domanda di cui al comma 1, dovrà essere allegata, inoltre, la seguente documentazione:

- Planimetria dei locali in scala 1:100 con evidenziata l'esatta individuazione della zona destinata all'attività di sala da gioco e dei relativi servizi igienici, nonché la percentuale della superficie di occupazione dei giochi rispetto all'area del locale con evidenziate le aree di installazione degli apparecchi di cui all'art 110 comma 6 del T.U.L.P.S.;
- Documentazione comprovante la disponibilità dei locali, mediante dichiarazione di proprietà o contratto di locazione o altro atto similare registrato;
- Foto e Regolamento dei giochi in armonia con le vigenti normative in materia;
- Documentazione redatta e firmata da tecnico abilitato attestante che l'attività svolta consente il rispetto dei limiti di rumore differenziale nelle abitazioni limitrofe ai sensi delle vigenti normative in materia;
- Dichiarazione effettuazione attività della S.I.A.E.
- Il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi del richiedente ed eventuali pareri in merito alla sorvegliabilità dei locali ai sensi dell'art.153 del regolamento di esecuzione del TULPS R.D. T.U.L.P.S. R.D. 635/40 saranno accertati d'ufficio.
- Eventuale fotocopia in carta semplice del permesso di soggiorno, se dovuto;
- Fotocopia di un documento di identità valido di ciascun firmatario.

Per ogni nuova sala giochi dovrà essere prevista la dotazione minima di parcheggi previsti dalle N.T. degli strumenti urbanistici vigenti.

Art.6 - Nomina del rappresentante

Le licenze rilasciate ai sensi del Testo Unico delle Leggi di P.S. sono personali e possono, comunque, essere condotte per mezzo di rappresentante ai sensi degli artt. 8 e 93 del TULPS medesimo;

Il titolare richiedente in possesso della licenza può, con comunicazione in bollo, nominare un rappresentante; questi deve dare il proprio assenso e deve essere in possesso dei requisiti soggettivi come il titolare. Detti requisiti saranno accertati d'ufficio. Il nominativo del rappresentante sarà annotato sul titolo di polizia.

Art. 7 - Domande concorrenti

Per concorrenti si intendono le richieste presentate da soggetti diversi che intendono esercitare la medesima attività negli stessi locali.

In caso di domande concorrenti, la priorità, sarà accordata alla prima domanda completa della prescritta documentazione secondo l'ordine cronologico di presentazione al Protocollo Generale del Comune.

Art. 8 - Trasferimento dell'attività in altri locali

Il trasferimento dell'attività in altri locali è ammesso nel rispetto delle norme contenute negli artt. 3, 4 e 5 del presente regolamento e previo rilascio di una nuova licenza.

Qualora il trasferimento sia dovuto a sopravvenuta comprovata causa di forza maggiore, la licenza potrà essere rilasciata anche in parziale deroga alle disposizioni di cui all'art. 3 del presente regolamento, su parere degli uffici competenti e per un tempo massimo di 6 mesi, alla scadenza dei quali sarà revocata.

Si considerano ai fini del precedente comma 2., cause di forza maggiore:

- sfratto giudiziario esecutivo dichiarato per motivi non imputabili a responsabilità del titolare
- sopravvenuta inagibilità dei locali.

La dimostrazione della sussistenza delle cause di forza maggiore è ad esclusivo carico del richiedente.

Art. 9 - Durata della licenza

La licenza ha carattere permanente ai sensi dell'art. 2 c.1 lett. a) del D.P.R. 311/2001.

Art. 10 - Obblighi del titolare

Il titolare della sala giochi deve adempiere ai seguenti obblighi pena la revoca della licenza rilasciata:

- comunicare per iscritto, all'ufficio competente, entro 60 giorni dalla data del rilascio della licenza, l'inizio attività.
- esporre fuori dall'esercizio l'insegna con la scritta "SALA GIOCHI" previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni;
- tenere esposti all'interno dell'esercizio in luogo ben visibile al pubblico, il regolamento, il prezzo di ciascun gioco, l'età minima di utilizzo dei giochi e la tabella dei giochi proibiti, che sarà rilasciata ai sensi dell'art. 110 TULPS, contestualmente al rilascio della licenza di esercizio;
- esporre all'esterno dell'esercizio, in modo ben visibile, un cartello con indicato l'orario di apertura e di chiusura della sala giochi;
- collocare gli apparecchi da gioco e trattenimento in modo da non arrecare intralcio.

Qualora il titolare intenda sostituire, aumentare o ridurre il numero di giochi esistenti o modificare la superficie dei locali adibiti a sala giochi, dovrà presentare apposita domanda in bollo indirizzata all'Ufficio Comunale competente contenente la seguente documentazione:

- Per sostituzione e/o aumento o riduzione dei giochi:
 - o Foto, Regolamento e nulla osta (se dovuto) dei giochi, in armonia con le normative vigenti in materia;
 - o S.I.A.E.;
 - o Relazione redatta e firmata da tecnico abilitato, attestante che l'attività svolta nella sala da gioco a seguito della sostituzione e/o aumento dei giochi, consente il rispetto dei limiti di rumore differenziali e non apporta peggioramenti sul piano acustico rispetto alle prescrizioni impartite sulla licenza originale
- Per modifica della superficie dei locali:
 - o estremi del relativo Permesso a costruire;
 - o la nuova capienza dei locali (nel caso il locale abbia capienza inferiore a 100 posti il richiedente deve dichiarare in calce all'istanza la non assoggettabilità alle norme di Prevenzione Incendi);
 - o la data di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, nonché la data di validità dello stesso, in capienza superiore a 100 posti.

Art. 11 - Età richiesta per fruire della sala da gioco

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze - A.A.M.S. del 18.1.2007, sono vietati l'ingresso e la permanenza di soggetti minori nelle aree in cui sono offerti giochi che consentono vincite in denaro; il rispetto del divieto deve essere garantito anche attraverso l'esibizione di un documento di riconoscimento. Per gli stessi motivi, l'art. 3 di tale Decreto prescrive che gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS devono essere collocati in aree separate rispetto a quelli di tipologie diverse installati nel locale.

Art. 12 - Utilizzo degli spazi

Senza specifica autorizzazione è vietata la collocazione di attrezzatura all'esterno dell'esercizio.

Art. 13 - Orari della sala da gioco

Con apposita ordinanza il Sindaco fissa, ai sensi dell'art. 18 lett. c) della l. R. Veneto 21.9.2007 n. 29, gli orari di apertura e di chiusura delle sale da gioco, nei limiti delle seguenti fasce orarie:

- apertura non prima delle ore 9.00 antimeridiane;
- chiusura non oltre le ore 2,00 del giorno successivo.

L'ordinanza sindacale dovrà prevedere la disciplina di riduzione degli orari per quelle sale da gioco in zone residenziali, a prevalente destinazione residenziale ed in tutto il Centro storico ove vengano riscontrati casi di superamento dei limiti di rumore consentiti dalla vigente normativa in materia e/o episodi di disturbo e intralcio della viabilità, secondo quanto previsto dal TULPS, dal vigente C.D.S. dalla L. 447 del 26.10.1995 e successive modifiche e integrazioni.

L'ordinanza dovrà inoltre prevedere particolari fasce orarie di accesso alle sale gioco, nel periodo scolastico, da parte dei minorenni.

Art. 14 - Trasferimento di gestione o di proprietà

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda può avvenire per atto tra vivi o causa di morte del titolare e comporta il trasferimento della licenza.

Il predetto trasferimento avviene mediante il rilascio di nuova licenza con le modalità previste dall'art. 5 del presente Regolamento.

Nel caso di trasferimento per atto tra vivi, il subentrante per poter ottenere la licenza deve presentare domanda in bollo al Sindaco entro 60 giorni dalla data dell'atto di trasferimento dell'Azienda, secondo le modalità di cui all'art. 5 e allegando:

- contratto di cessione dell'Azienda, registrato nei modi di legge;
- dichiarazione in carta semplice di rinuncia della licenza da parte del precedente titolare;
- originale della licenza.

Nel caso di trasferimento per causa di morte il subentrante deve presentare domanda in bollo al Sindaco entro 60 giorni dalla data di decesso del dante causa, secondo le modalità di cui all'art. 5 e allegando:

- certificato di morte del precedente titolare;
- documentazione comprovante l'attribuzione della qualità di erede e dichiarazione di rinuncia da parte di altri eredi;
- ricevute rilasciate dall'Ufficio del Registro e comprovanti la presentazione della dichiarazione di cui all'art.36 del D.P.R. 26.10.1972 n. 637 ed il versamento dell'imposta di successione, se ed in quanto dovuta;
- originale della licenza.

Decorsi 365 giorni dalla data di morte del precedente titolare senza aver presentato la domanda, gli eredi decadono dal diritto di ottenere la licenza e di riprendere l'attività.

Il termine di cui al comma 5. del presente articolo può essere prorogato dal Dirigente dell'Ufficio competente, prima della scadenza qualora l'interessato dimostri, documentandolo, che il ritardo non è imputabile allo stesso.

Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte.

In caso di subingresso per atto fra vivi, il subentrante può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto il rilascio della licenza a proprio nome. In entrambi i casi l'attività deve essere ripresa entro 60 giorni dal rilascio della licenza, salvo proroga per comprovate cause di forza maggiore.

Art. 15 - Sospensione volontaria dell'attività

Il titolare può interrompere l'attività per un massimo di 30 giorni senza l'obbligo di dare alcuna comunicazione al Comune.

La sospensione dell'attività che superi i 30 giorni deve essere preventivamente comunicata per iscritto.

Oltre i 365 giorni senza che l'esercizio venga riattivato dandone comunicazione scritta, la Licenza sarà revocata.

Art. 16 - Revoca, sospensione e decadenza della licenza

Oltre ad eventuali altri casi previsti dalle leggi vigenti, la licenza viene revocata:

- qualora non si attivi l'esercizio entro 60 giorni dalla data di rilascio della licenza, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- qualora si sospenda l'attività di esercizio senza la prescritta autorizzazione per un periodo superiore a 365 giorni;
- qualora al titolare vengano a mancare, in tutto o in parte i requisiti soggettivi di cui all'art.11 del TULPS, approvato con R.D. 773/31;
- su richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico.

La licenza è sospesa, e può essere revocata in caso di recidiva, nei seguenti casi:

- nel caso di abuso del titolare ai sensi dell'art.10 del TULPS;
- la ripetuta inosservanza nel periodo di un anno delle norme indicate dagli artt. 3, 10, 11, 12, 13, 19 e 20 del presente Regolamento;
- per chiusura dell'esercizio, senza preventiva comunicazione, per un periodo superiore ad 30 giorni;
- per accertato superamento da parte dei competenti organi di controllo dei limiti di rumore previsti dalle vigenti normative;
- per modifica totale o parziale dell'esercizio dell'attività principale;
- per sostituzione non autorizzata degli apparecchi da gioco.

Se dall'esercizio dell'attività, in tutte le ipotesi di cui all'art. 1, dovessero derivare problemi relativi all'ordine pubblico o intralcio al traffico veicolare e pedonale a causa dell'assembramento di persone o della presenza di autoveicoli o motoveicoli, o comunque disturbo della quiete pubblica, verrà disposta dal Dirigente dell'Ufficio comunale competente la sospensione della licenza per l'esercizio dell'attività di cui sopra per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a tre mesi.

Art. 17 - Vigilanza e sanzioni

La vigilanza sul rispetto della normativa relativa al presente regolamento è di competenza del Corpo di Polizia Locale e delle altre forze di Polizia

Il Dirigente dell'Ufficio comunale preposto al rilascio delle licenze, ordina la rimozione degli apparecchi non conformi a quanto previsto dall'art. 2 del presente regolamento.

La violazione alle norme del presente Regolamento, fatta eccezione per i casi di cui all'art. 16, comma 1, sono punite con le sanzioni pecuniarie ed accessorie di seguito indicate:

- sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100 a Euro 500;
- sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a tre mesi.

Resta fermo il rimando dell'apparato sanzionatorio delle disposizioni del TULPS approvato con R.D. 773/31 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 18 - Licenze in essere all'adozione del regolamento

Le licenze in essere per l'installazione ed uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per giochi leciti da trattenimento e da gioco di abilità, si intendono integrate e modificate sulla base delle disposizioni del presente Regolamento, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso.

Dopo tale termine, gli apparecchi e congegni eccedenti il numero prescritto dalle presenti norme, dovranno essere dimessi e di tale dismissione dovrà essere data comunicazione al Comune da parte dei titolari delle relative licenze.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, gli attuali titolari di licenze di cui all'art. 1, dovranno adeguare l'attività e i locali alle norme del presente regolamento pena la revoca della licenza.

Art. 19 - Attività complementari consentite in sala da gioco

Presso la sala giochi è ammessa, previo espletamento delle procedure necessarie:

- l'installazione di apparecchi automatici per la somministrazione di bevande analcoliche, previa osservanza delle vigenti norme previste in materia;
- l'installazione di apparecchi televisivi che trasmettono su reti normali e codificate.

Art. 20 - Installazione e funzionamento di apparecchi da gioco in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui all'art. 86 primo e secondo comma e dell'art. 88 del T.U.L.P.S. ovvero l'installazione in altre aree aperte al pubblico o in circoli privati.

Presso le attività commerciali o pubbliche diverse da quelle già in possesso di altre licenze di cui all'art. 86 primo e secondo comma e dell'art. 88 del T.U.L.P.S. ovvero l'installazione in altre aree aperte al pubblico o in circoli privati, è consentita, previa l'acquisizione della prescritta licenza, l'installazione di un numero di apparecchi da gioco di cui all'art. 1 comma 1, non superiore a 2 (due), per gli esercizi con superficie fino a mq. 100 e non superiore a 3, per gli esercizi con superficie superiore a mq. 100, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

Ai fini dell'installazione di apparecchi da gioco di cui al comma 1. deve essere presentata domanda al Sindaco, sul modulo fac/simile predisposto dall'Ufficio comunale competente corredata dalla seguente documentazione:

- perizia redatta e firmata da tecnico abilitato, che attesti che l'installazione di suddetti apparecchi da gioco, nell'esercizio commerciale o nel P.E., non sia causa di superamento dei limiti di rumore differenziale nelle abitazioni limitrofe ai sensi delle vigenti normative in materia;
- R.E.A.
- S.I.A.E.;
- elenco degli apparecchi da installare, foto e regolamenti dei giochi in armonia con le vigenti normative in materia;
- per locali con capienza superiore a 100 persone, il certificato di prevenzione incendi.

L'installazione degli apparecchi da gioco non deve in alcun modo mutare le caratteristiche dell'attività principale e gli stessi apparecchi dovranno essere collocati in modo da non intralciare il regolare flusso e deflusso della clientela.

Gli apparecchi da gioco installati presso circoli privati devono essere utilizzati solo da coloro i quali siano muniti di regolare tessera associativa.

La licenza per l'installazione e il funzionamento di apparecchi da gioco rilasciata in attività e P.E., in genere, decade in caso di cessazione dell'attività principale.

Art. 21 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo.

Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle Leggi dello Stato e della Regione Veneto, vigenti in materia.

Art. 22 - Norme in contrasto

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme e disposizioni in materia che contrastino con la presente normativa.

Art.23 - Norme transitorie

Le sale gioco in attività alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, non ubicate e/o non rispondenti ai requisiti strutturali e normativi in esso previsti - pena la decadenza dell'autorizzazione - dovranno obbligatoriamente essere rese conformi alle disposizioni e norme del presente Regolamento, entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso. Sono parimenti assoggettati a tali adeguamenti - pena la decadenza dell'autorizzazione - anche il numero di apparecchi installati in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui all'art. 86 primo e secondo comma e dell'art. 88 del T.U.L.P.S. ovvero l'installazione in altre aree aperte al pubblico o in circoli privati

Gli esercizi già in possesso di altre licenze di cui all'art.86 commi 1 e 2 e all'art.88 del TULPS devono comunque rispettare tutte le disposizioni di cui al D. Dirett. 27/10/2003 con particolare riferimento a quelle relative al limite e tipologia degli apparecchi installati.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le deroghe concesse agli attuali titolari di licenza per l'esercizio dell'attività di sala da gioco, inerenti anticipazioni o protrazioni dell'orario di apertura e chiusura degli esercizi stessi.